



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 66 DEL 22-12-2025 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni per l'anno d'imposta 2026.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale di Prima convocazione.

Presenti i Signori:

CEREGHINI MICHELE	P	Imperadori Massimo	P
Cominotti Cesare	P	Stefani Enrico	P
Corradini Giuseppe	P	Ferrari Fabio	P
Vidi Luca	P	Busignani Andrea	P
Rossini Laura	P	Campigotto Luca	P
Bonomini Monica	P	Cereghini Sasha	P
Bonapace Andrea	P	Maffei Giuseppe	A
Valentini Diego	P	Maffei Liliana	P
Cunaccia Federico	P	Maffei Renzo	P

Assessori esterni:

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Binelli Raffaele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Rossini Laura nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati scrutatori i Signori:

Ferrari Fabio

Cereghini Sasha

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, “Legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.;

Considerato che, ai sensi dell’art. 8 della L.P. n. 14/2014, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 e che, in carenza di provvedimenti deliberativi, si applica l’articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

Viste le aliquote standard fissate a valere per il 2025 dalla citata normativa e dato atto che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.P. n. 14/2014.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2025, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l’istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all’abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l’impegno per i Comuni di formalizzare l’approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall’applicazione delle riduzioni così introdotte.

Visto il protocollo d’intesa in materia di finanza locale a valere per l’anno 2026 il quale concorda di confermare anche per il periodo d’imposta 2026 il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS previsto per l’anno 2025.

Preso atto che il Protocollo in materia di finanza locale sottoscritto in data 24.11.2025 ha confermato anche per il 2026 il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia, con i relativi oneri finanziari a carico del bilancio di quest’ultima, in ragione della strutturale territorialità complessiva della manovra, e precisamente:

- la disapplicazione dell’IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l’aliquota agevolata dello 0,55 % per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale D1 fino a 75.000 Euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 Euro di rendita e l’aliquota agevolata dello 0,00 % per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro; l’aliquota agevolata dello 0,79 % per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1 % per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;
- l’aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 % (anziché dello 0,86 %) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
 - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);

- c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
- d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali);
- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché 550,00 euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 euro;
- la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 %.

Esaminati il quadro normativo di riferimento nonché l'intesa sottoscritta tra la Provincia di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, la quale ultima impegna i Comuni, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

Ritenuto opportuno, coerentemente e conseguentemente a quanto sopra, al fine di garantire condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità, nel rispetto del protocollo d'intesa, contenere la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie confermando, ove previsto dalla legge, le aliquote e le agevolazioni IM.I.S. anche per l'anno 2026 e di non procedere all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie per le quali sarebbe comunque possibile, dando così continuità e stabilità alla politica tributaria intrapresa negli anni scorsi dal Consiglio Comunale.

Accertato un gettito relativo all'imposta IM.I.S. per l'anno 2026 pari a euro 10.003.609,00.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari a € 509,95. -, che il Comune può aumentare fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Atteso che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Dato atto che con l'IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Visti i vigenti valori di riferimento delle aree edificabili;

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare all'articolo 5, l'assimilazione ad abitazione principale per le unità immobiliari concesse in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado, per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

Per quanto premesso, si confermano quindi di seguito le aliquote IM.I.S. a valere sul 2026 relative alle diverse fattispecie imponibili:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate per le <u>sole</u> categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	€ 509,95	
Abitazione principale, fattispecie assimilate per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,90 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1,	0,55%		

C3 e D2			
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,76 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,76 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,76 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate	0,55 %		
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,90 %		

Accertata la propria competenza a deliberare a termini dell'articolo 49, comma 3, lettera i), del CEL – Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

Dato atto che i provvedimenti in materia di tributi devono essere approvati prima dell'adozione del bilancio di previsione e trovano comunque applicazione dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art 8, comma 4, del vigente Regolamento IM.I.S. che prevede la possibilità in sede di deliberazione annuale delle aliquote di prevedere scadenze diverse dei versamenti purché più favorevoli al contribuente;

Ritenuto di fissare il termine di versamento in unica rata per l'anno 2026 al 16 dicembre dell'anno venturo.

La ragione principale del differimento della scadenza e della decisione dell'unica soluzione di versamento in capo ai contribuenti a dicembre, è fornire un beneficio finanziario diretto ai cittadini e alle imprese locali; posticipare, infatti, il versamento dell'intera imposta alla fine dell'anno significa lasciare la liquidità nelle disponibilità dei contribuenti per un periodo più lungo (da giugno a dicembre), permettendo loro di gestire meglio i propri flussi di cassa o di investire diversamente tali somme nel corso dell'anno.

In punto di equilibri di bilancio e di cassa, stante l'attuale dinamica dei trasferimenti dei contributi ai Comuni da parte della Provincia di Trento per il tramite della società *in house* Cassa del Trentino S.p.a. che monitora costantemente le giacenze di cassa degli Enti locali al fine di autorizzare o meno l'erogazione di trasferimenti già assegnati, una minore consistenza della giacenza media della liquidità nel corso dell'esercizio associata ad un monitoraggio costante e continuo della cassa del Comune di Pinzolo, può consentire con un certo margine di probabilità la riscossione di crediti già maturati nei riguardi di Enti concedenti quali principalmente la Provincia di Trento (Fondi Budget e ex

FIM, contributi sugli eventi dichiarati di somma urgenza, altri trasferimenti su leggi di settore) e i Consorzi BIM Sarca e Adige (canoni aggiuntivi e altre compartecipazioni a investimenti comunali).

Infine, le dinamiche della GMC (giacenza media di cassa) del Comune di Pinzolo saranno influenzate inevitabilmente dalla riscossione dei fondi PNRR correlati all'intervento *M2C4-I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distruzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti*, i cui SAL – stati di avanzamento lavori, formeranno oggetto nell'anno venturo di specifiche richieste di pagamento basate sull'effettivo conseguimento di risultati (liquidazioni intermedie) piuttosto che sul semplice rendiconto delle spese sostenute.

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Presa visione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.i., dal Responsabile dell'Area finanziaria ai fini della regolarità tecnica e contabile.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine al contenuto del presente provvedimento.

DELIBERA

1. di confermare, per quanto in premessa esposto, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2026:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate per le <u>sole</u> categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	€ 509,95	
Abitazione principale, fattispecie assimilate per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,90 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,76 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,76 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,76 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con	0,00%		

DELIBERA DI CONSIGLIO n.66 del 22-12-2025 COMUNE DI PINZOLO

rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=			
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate	0,55 %		
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,90 %		

2. di fissare il termine ultimo di versamento in unica rata **per l'anno 2026 al 16 dicembre 2026**, per le motivazioni meglio rappresentate in premessa;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, secondo le modalità ed entro i termini di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm., decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o diretta conoscenza;
 - per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

BF/DS

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Rossini Laura

IL SEGRETARIO GENERALE
Binelli Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.